

COMUNE DI SAN FRATELLO

Provincia di Messina

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 40 Del Reg.

Oggetto: Approvazione Regolamento TASI.

Data 14.07.2014

L'anno duemilaquattordici il giorno quattordici del mese di luglio alle ore 17,40 e segg. nella sala delle adunanze consiliari, del comune suddetto, in sessione urgente di inizio.

Alla convocazione in sessione non urgente che è stata partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge,

risultano all'appello nominale:

	CONSIGLIERE	PRESENZA
1	LIUZZO VITTORIA	PRESENTE
2	CARROCCETTO CIRO	PRESENTE
3	BOSCO BETTINO	ASSENTE
4	CARDALI FORTUNATA	PRESENTE
5	CARRINI ANTONELLA	PRESENTE
6	FOTI BENEDETTO	PRESENTE
7	VIENI ROSALIA	PRESENTE
8	RUBINO BENEDETTO	PRESENTE
9	ZIINO FILADELFIO	PRESENTE
10	SCIANO' ANTONINO	PRESENTE
11	MANCUSO MARIAROSA	ASSENTE
12	SAVIO ANTONIO	PRESENTE
13	REGALBUTO PINA	ASSENTE
14	REALE BENEDETTO	PRESENTE
15	CARROCCETTO FELICIA	PRESENTE

Consiglieri:

Assegnati: 15

In carica: 15

Presenti: 12

Assenti: 3

Presiede il Sig.na Liuzzo Vittoria, in qualità di Presidente.

Partecipa il Segretario Comunale Stancampiano dott.ssa Carmela

La seduta è pubblica.

Nomina scrutatori i Signori:

Il Presidente del Consiglio invita il Rsponsabile dell'Area Economico Finanziaria a relazione in ordine alla proposta :"Approvazione Regolamento TASI";

Si allontana il Consigliere Scianò - Presenti 11 consiglieri

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria Rag. Rubuano Antonino, dà lettura della proposta e delucidazioni in merito al regolamento ed afferma che detto regolamento ricalca, sostanzialmente, i regolamenti standard;

Il Presidente pone ai voti la proposta che ottiene il seguente risultato:

- n. 8 voti favorevoli
- n. 3 astenuti (Savio, Reale, Carroccetto Felicia), espressi in forma palese, per alzata e seduta

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione ad oggetto: "Approvazione Regolamento TASI" il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere favorevole;

Visto il parere del Revisore dei Conti;

Uditi i superiori interventi

Visto l'O.A.EE.LL vigente in Sicilia come integrato con L.R n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

In armonia con l'esito della votazione di cui sopra;

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione il cui dispositivo si intende integralmente trascritto ad ogni effetto di legge .

Indi con separata votazione, che ottiene il seguente risultato:

- n. 8 voti favorevoli
- n. 3 astenuti (Savio, Reale, Carroccetto Felicia),

espressi in forma palese, per alzata e seduta

la presente deliberazione viene resa immediatamente esecutiva.

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione ai sensi e per gli effetti dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE F.to Liuzzo Vittoria

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott. ssa Stancampiano Carmela

IL CONSIGLIERE ANZIANO F.to Dott. Carroccetto Ciro

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44: E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line istituito sul sito informatico istituzionale dell'Ente (art. 32 legge n. 69/2009 e art. 12 L.R. n. 5/2011) il giorno per rimanerci per quindice giorni consecutivi (art. 11, comma 1). Dalla Residenza Municipale, li IL SEGRETARIO COMUNAL F.to Dott.ssa Stancampiano Carme
E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line istituito sul sito informatico istituzionale dell'Ente (art. 32 legge n. 69/2009 e art. 12 L.R. n. 5/2011) il giorno per rimanerci per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1). Dalla Residenza Municipale, lì IL SEGRETARIO COMUNAL
IL SEGRETARIO COMUNAL
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
 Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi de al
previsto dall'art. 11:
E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 44.07. 2019
 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 12, comma 1, L.R. n. 44/1991); Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi :
O dell'art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991;
O Art. 16 L.R. n. 44/1991
Dalla Residenza Municipale, lì 14.67.2014
IL SEGRETARIO COMUNAL F.to Dott.ssa Stancampiano Carme



COMUNE DI SAN FRATELLO

PROVINCIA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Regolamento TASI	

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che con la legge di stabilità 2014 – legge 27/12/2013 n. 147 – il legislatore è intervenuto nuovamente nella materia dei tributi comunali attuando una riforma della fiscalità immobiliare con l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale, denominata IUC;

Che componenti della IUC sono tre diversi tributi e precisamente l'IMU, la TASI e la TARI;

Che occorre approvare il Regolamento relativo alla Tassa sui Servizi Indivisibili denominata TASI;

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI

- 1. Di approvare il Regolamento TASI che si compone di n. 21 articoli e che allegato alla presente ne forma parte integrante;
- 2. Di dare atto che alla quantificazione delle tariffe da applicare si procederà con successivo atto deliberativo, tenendo conto del Piano Finanziario e della individuazione dei servizi indivisibili, il cui costo dovrà essere coperto con l'introito della TASI.

Comune di SAN FRATELLO

Provincia di MESSINA

Regolamento per la disciplina dell'Imposta TASI

INDICE

Art. 1 -	Presupposto e finalità
Art. 2 -	Soggetto passivo
Art. 3 -	Immobili soggetti al tributo
Art. 4 -	Periodi di applicazione del tributo
Art. 5 -	Determinazione della base imponibile
Art. 6 -	Aliquote del tributo
Art. 7 -	Detrazioni
Art. 8 -	Riduzioni
Art. 9 -	Esenzioni
Art. 10 -	Servizi indivisibili e relativi costi
Art. 11 -	Versamento del tributo
Art. 12 -	Dichiarazione TASI
Art. 13 -	Rimborsi e compensazione
Art. 14 -	Funzionario responsabile
Art. 15 -	Verifiche ed accertamenti
Art. 16	Riscossione forzata o a mezzo ruolo degli importi dovuti al Comune
Art. 17 -	Importi minimi
Art. 18 -	Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazione
Art. 19 -	Trattamento dei dati personali
Art. 20 -	Norma di Rinvio
Art. 21 -	Entrata in vigore e norme finali

DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

ART. 1 PRESUPPOSTO E FINALITA'

- 1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.
- 2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come individuati dal presente Regolamento e dalla deliberazione di definizione delle aliquote del tributo.
- 3. L'applicazione del tributo per i servizi indivisibili è disciplinata dall'art. 1, commi 669-700 l. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni e segue le modalità applicative dell'imposta municipale propria (IMU), sulla base della disciplina dettata dalle relative norme di legge e regolamentari.
- 4. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

ART. 2 **SOGGETTI PASSIVI**

- 1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 🗘 In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- 2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura di una percentuale da stabilire, compresa tra il 10% ed il 30%, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
- 3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.
- 4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
- 5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronto di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 3 IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo.

- 2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Quest'ultima è tale quando è destinata in modo effettivo e concreto a servizio o ornamento di un fabbricato, mediante un'oggettiva, durevole e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, e qualora sia espressamente dichiarata come tale nella dichiarazione del tributo.
- 3. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
- 4. Per area edificabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall'organo competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall'approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione.
- **5.** Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. In presenza di accatastamento il fabbricato è soggetto comunque all'imposta, purché sia dichiarato come ultimato.
- **6.** Sono comunque esenti dal tributo le fattispecie previste dall'art. 2, comma 3, del Decreto Legge 06/03/2014, n. 16.

ART. 4 PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

- 1. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono fino al giorno di cessazione. Il tributo è pertanto dovuto per il periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree imponibili.
- 2. La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.

ART. 5 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

- 1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).
- 2. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili è prevista la riduzione del 50%

ART. 6 ALIQUOTE DEL TRIBUTO

1. L'aliquota di base del tributo è del 1 per mille.

- 2. L'aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, fino anche al suo azzeramento.
- 3. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell'articolo 57 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
- 4. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013.
- 5. Per l'anno 2014 l'aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. Per il medesimo anno i limiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure, previste dalla deliberazione di cui al precedente comma 3, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobile.
- 6. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133, non può superare in ogni caso l'1 per mille.
- 7. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.

ART. 7 DETRAZIONI

I. Il Consiglio comunale, nell'atto di approvazione delle aliquote, di cui al precedente art. 6, può prevedere apposite detrazioni d'imposta

ART. 8 RIDUZIONI

- 1. Nell'ambito della deliberazione di approvazione delle aliquote TASI, l'organo competente puo' prevedere esenzioni, agevolazioni e riduzioni, stabilendone le modalità applicative, nel caso di:
 - Abitazioni con unico occupante;
 - Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente;
 - Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - Immobili inagibili o non utilizzati perché in ristrutturazione, come definiti ai fini IMU;
 - Fabbricati cui viene riconosciuta la riduzione ai fini TARI per mancato svolgimento del servizio o perché esterni alla perimetrazione del servizio di igiene urbana

ART. 9 ESENZIONI

Sono esenti dal versamento della TASI tutti gli immobili indicati ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) dall'art. 9, comma 8 D. Lgs. 23/2011, come di seguito richiamati:

Gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

- I fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;
- I fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5 bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;
- I fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e loro pertinenze;
- I fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13,14,15 e 16 del trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929 n. 810;
- I fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- Gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art.73, comma 1, lettera c) D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett a) L. 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore.
- Nel caso gli immobili di proprietà del Comune situati sul proprio territorio siano utilizzati da terzi soggetti, questi ultimi sono tenuti al versamento a favore del Comune della quota della Tasi di competenza dell'occupante.
- La TASI non si applica ai terreni agricoli ed ai fabbricati strumentali all'attività agro-silvo-pastorale, in quanto il Comune di San Fratello è compreso nello elenco dei Comuni ricadenti in aree montane. Anche ai fini TASI, costituisce presupposto per l'individuazione dei fabbricati strumentali all'attività agricola l'annotazione dei requisiti di ruralità da parte dell'Ufficio del Territorio.

ART. 10 SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI

- 1. Con deliberazione dell'organo competente saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la Tasi è diretta.
- 2. Nell'ambito della deliberazione di definizione delle aliquote della Tasi, sono specificati i costi di ogni singolo servizio che vengono considerati rilevanti ai fini della quantificazione del tributo da riscuotere da parte del Comune e della eventuale differenziazione delle aliquote del tributo con riferimento alle diverse tipologie di immobili ed alla loro ubicazione sul territorio comunale.

Art. 11 VERSAMENTO DEL TRIBUTO

- 1. La TASI è versata direttamente al Comune, mediante auto versamento da parte del contribuente, per quanto riguarda la quota del tributo dovuta dal possessore ed a seguito dell'emissione di avvisi di pagamento bonari, riportanti l'indicazione del tributo dovuto, per quanto riguarda la quota dovuta dall'occupante, che viene quantificata nell'ambito del provvedimento di riscossione della Tari.
- 2. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
- 3. Il Comune puo', in deroga, all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, affidare la riscossione della Tasi ai soggetti ai quali risultava attribuito nell'anno 2013 il servizio di accertamento e riscossione IMU, ovvero del Tributo sui rifiuti vigente nel 2013 per quanto riguarda la quota del tributo dovuta dall'occupante.

- **4.** In deroga all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D. Lgs 241/1997, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, in quanto compatibili.
- 5. In mancanza dell'adozione delle aliquote e delle detrazioni da parte del Comune, il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota base minima di legge. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito del Ministero dell'Economia e delle finanze alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

ART. 12 DICHIARAZIONE TASI

- 1. I soggetti passivi d'imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché eventuali variazioni e le cessazioni, applicando le medesime disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
- 2. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC (indicare la modalità prescelta). La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax (specificare la data per la posta elettronica e PEC).
- 3. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni. (Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti). indicare solo se si tiene conto del numero degli occupanti nell'articolazione delle tariffe.

ART. 13 RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

- 2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
- 3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza del rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di Tasi per l'anno successivo, o di Imu, o infine di Tari, per quanto riguarda la quota versata dall'occupante.
- 4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
- 5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

ART. 14 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.

ART. 15 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazione presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

- d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
- Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;

ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio

casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri ati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del amento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di zione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in fica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del to o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. viso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso ccertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i uti componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più isi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.

rersamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene diante modello di pagamento unificato o (altre modalità).

accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza sata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta initività.

RISCOSSIONE FORZATA O A MEZZO RUOLO DEGLI IMPORTI DOVUTI AL **COMUNE**

In caso di mancato o parziale pagamento a seguito della notifica di avviso di accertamento, vvero di formale richiesta di pagamento, la riscossione degli importi ancora dovuti a titolo di Tasi iene effettuata dal Comune mediante esecuzione forzata, da promuoversi a seguito della notifica di ıgiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910 ed avvalendosi degli strumenti previsti dal Titolo II P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.

Rimane comunque ferma, nei casi di presumibile insolvibilità del contribuente, come nei asi di persistenza dell'inadempimento da parte di soggetti nei cui confronti il Comune non ritenga pportuno procedere in proprio con l'esecuzione forzata, ovvero di impossibilità o inopportunità di procedere alla notifica dell'ingiunzione fiscale, la possibilità che la riscossione coattiva del tributo renga effettuata mediante ruolo affidato, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, all'agente di iscossione, secondo la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come modificata dal D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 e successivi, ove applicabile per legge alle entrate dei Comuni.

ART. 17 IMPORTI MINIMI

L'importo minimo dovuto ai fini Tasi è pari a euro 2,00, da intendersi come tributo complessivo da versare su base annua sia dal possessore dell'immobile che dall'eventuale occupante, ovvero come quota dovuta dal solo occupante, in presenza di una pluralità di possessori non tenuti al versamento della Tasi in quanto l'importo dovuto da ciascun possessore sia inferiore al 'minimo. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto ·in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.

ART. 18 DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

Eventuali dilazioni di pagamento o ulteriori rateizzazioni a seguito della notifica di avvisi di accertamento saranno previste con apposito provvedimento di giunta.

ART. 19 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Islativo 196/2003.

ART. 22 NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni egge vigenti relative alla disciplina del tributo per i servizi comunali (TASI) nonché alle altre me legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ART. 21 ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014, conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 13 febbraio 2014, in ervanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 l. 23 dicembre 2000 n. 388, poi egrato dall'art. 27, comma 8 l. 28 dicembre 2001 n. 448.

SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico – Finanziario, a norma dell'art. 1 della L.R. 11/12/1991, n. 48 ed in ordine alla proposta di deliberazione che precede

11/12/1991, ii. 48 ed iii oldine alla proposta di deliberazione che precede
ATTESTA
La copertura finanziaria della spesa con imputazione della stessa all'intervento in conto competenza/residui del bilancio corrente esercizio indicato nella proposta di deliberazione succitata.
San Fratello lì
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Ai sensi dell'art. 1, lettera i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, sulla proposta di deliberazione che precede i sottoscritti esprimono i seguenti pareri:
IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO
per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere
Data <u>03 - 07 - 2014</u>
Il Responsabile
ISTRUTTORE DEPETTIVO CONTABILE (Reg. RUBUANO Antonino)
Al-
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere
Data <u>Q3-07-2014</u>
Il Responsabile
ISTRUTIORE DEPETITIVO CONTABILE